
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2009, n. 5/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 25.02.2009)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda di contributo

Art. 3 - Istruttoria sulle circostanze del decesso

Art. 4 - Effettuazione sui controlli delle dichiarazioni rese

Art. 5 - Modalità di recupero del contributo

Art. 6 - Norma di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente Regolamento:

PREAMBOLO

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l'articolo 6;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 30;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare- Attività produttive e della Quarta Commissione consiliare- Sanità, espresso nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2009, n. 100;

Considerato quanto segue:

1. le Aziende USL intervengono tempestivamente sul luogo di lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le strutture più idonee all'espletamento dell'istruttoria per quanto attiene alle circostanze del decesso;
2. la Direzione generale della Regione competente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa- Testo A);
3. la medesima Direzione generale della Regione provvede al recupero del contributo concesso nei casi di non veridicità delle dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la Terza Commissione consiliare- Attività produttive e la Quarta Commissione consiliare- Sanità hanno congiuntamente emanato un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che comportano un adeguamento del testo;

si approva il presente regolamento:

*Art. 1**Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n.57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonché lo svolgimento della relativa istruttoria, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e le modalità di recupero del contributo concesso.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 della l.r.57/2008, il contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

*Art. 2**Modalità di presentazione della domanda di contributo*

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della l.r.57/2008 presentano domanda di concessione del contributo alla Regione tramite l' Azienda USL nel cui territorio si è verificato l'incidente entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 5 comma 1 della l.r.57/2008 fa fede la data di registrazione della domanda al protocollo dell'Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 57/2008, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato per la presentazione di documentazione integrativa, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve contenere l'indicazione completa dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.
4. Nei casi di pluralità di beneficiari di cui all'articolo 4 della l.r. 57/2008, uno di essi può presentare un'unica domanda, con allegata apposita delega rilasciata dagli altri beneficiari.

*Art. 3**Istruttoria sulle circostanze del decesso*

1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del contributo, le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le informazioni necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore è avvenuto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono essere acquisite anche tramite l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della l.r.57/2008.
2. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1 la competente struttura dell'Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla Direzione generale della Regione competente per materia, che provvede all'adozione del decreto dirigenziale di erogazione del contributo ed all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4.

*Art. 4**Effettuazione sui controlli delle dichiarazioni rese*

1. La Direzione generale della Regione competente per materia effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa- Testo A) e della deliberazione della Giunta regionale recante direttive per l'applicazione del medesimo decreto, gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti, avvalendosi eventualmente delle intese con le Amministrazioni di cui all'articolo 6 comma 3 della l.r.57/2008.

*Art. 5**Modalità di recupero del contributo*

1. Qualora successivamente all'erogazione del contributo risulti la non veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, ovvero il mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro, come previsto dall'articolo 6 comma 2 della l.r. 57/2008, la Direzione generale della Regione competente per materia provvede al recupero del contributo concesso

secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36- Ordinamento contabile della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

Art. 6

Norma di applicazione

1. Le domande di concessione del contributo relative agli incidenti mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.